

COMUNE DI LAGO

Provincia di Cosenza

DECRETO DEL SINDACO N° 6/2024

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPARTENENTI AL SETTORE AFFARI GENERALI – DOTT.SSA ADELE SENATORE– E CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI EQ.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione G.C. n. 143 del 14/11/2003 e ss.mm.ii.;
- la delibera di G.C. n.40 del 16.05.2023 ad oggetto: “CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 – ATTUAZIONE NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE. APPROVAZIONE NUOVI PROFILI PROFESSIONALI”;
- la delibera di G.C. n° 18 del 16/2/2024 avente ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL FUNZIONIGRAMMA COMUNALE”;

ATTESO CHE:

- in data 16 novembre 2022 è stato definitivamente sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021;
- il Comune di Lago non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e, pertanto, la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/ 2000 e dalle disposizioni contrattuali vigenti;

- il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, ha introdotto una nuova disciplina delle Posizioni Organizzative, ora denominate EQ (Elevata Qualificazione), contenuta nel Capo II del Titolo III - artt.16-21;

- le norme contrattuali e il sistema organizzativo vigenti attribuiscono le funzioni apicali di vertice dell'ente ed, in particolare, quelle per la direzione delle strutture, a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione; ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;

VISTO :

l'art.19 del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali, che prevede:

"1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

(...)

6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ)."

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n.18 del 16/2/2024 con la quale si è proceduto a ridefinire le funzioni che devono essere svolte dai tre Settori dell'Ente di seguito riportati:

- SETTORE AFFARI GENERALI
- SETTORE FINANZIARIO
- SETTORE TECNICO

VISTO altresì il PIAO 2024/2026 approvato con atto di G.C. n°55 del 21/5/2024 e aggiornato con delibera di G.C. n°85 del 27/8/2024;

VISTO l'avviso di interpello (prot. 3730 del 18/6/2024) riservato ai dipendenti appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria d) per il conferimento ad interim

dell'incarico di "elevata qualificazione" (gia' posizione organizzativa) relativo al Settore affari generali;

DATO ATTO che entro il termine assegnato del 21 giugno u.s. nessun responsabile di Settore ha manifestato disponibilità per l'incarico *ad interim*;

ATTESO, pertanto, non percorribile il conferimento ad interim di EQ a personale in servizio inquadrato nell' Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

ACCERTATO che la dipendente **Dott.ssa Adele Senatore**, individuata nel presente provvedimento, iscritta all' Area degli Istruttori del vigente sistema di classificazione del personale è in possesso di requisiti culturali, attitudini e capacità professionale ed esperienza acquisita compatibile con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

RITENUTO, nelle more di ridefinire i criteri per l'attribuzione degli incarichi di E.Q., al fine di garantire l'ordinario esercizio dell'attività gestionale dell'Ente, attribuire all'Istruttore Amm.vo/Contabile- ex Categoria C — **Dott.ssa Adele Senatore**, la nomina di Responsabile del Settore Affari Generali e degli Uffici e Servizi comunali ad esso assegnati, automaticamente individuata come posizione di lavoro oggetto di incarico di EQ ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni locali;

ATTESO che il presente provvedimento, in caso di variazioni al Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi che modificano l'attribuzione di funzioni e responsabilità al Settore Affari Generali, potrà essere conseguentemente modificato ed integrato;

VISTO il Regolamento per il Conferimento, Revoca e Graduazione e valutazione delle posizioni organizzative approvato con atto di G.C. n°48 del 14/5/2019;

VISTA la delibera di G.C. n°92 del 13/9/2024 con oggetto "RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE PERSONALE AI SETTORI DELL'ENTE";

VISTO il "Funzionigramma" dell'Ente approvato con atto di G.C. n°18 del 16/2/2024 e rimodulato per il Settore tecnico con atto di G.C. n°97 del 24/9/2024;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

SENTITA l'interessata che ha dato la disponibilità alla nomina;

D E C R E T A

DI ATTRIBUIRE alla dipendente **Dott.ssa Adele Senatore**, inquadrata nell'Area degli Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo/Contabile – ex Categ. C, la nomina di Responsabile del Settore Affari Generali, automaticamente individuata

come posizione di lavoro oggetto di incarico di EQ, per il periodo di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile, ai sensi degli art. 16-21 del vigente CCNL di Comparto;

DI AFFIDARE alla stessa compiti e responsabilità gestionali, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI DARE ATTO CHE la dipendente ai sensi dell'art. 19, c. 4 del CCNL di Comparto, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ in base al sistema di pesatura adottato dall'Ente nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000;

DI NOMINARE in caso di assenza o impedimento, per esigenze di continuità amministrativa, se medesimo, ai sensi della vigente normativa regolamentare;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line e sul sito web dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", la consegna dello stesso all'interessata con invio altresì di copia, per opportuna e debita conoscenza al Segretario Comunale e all'OIV;

DI TRASMETTERE copia del presente al Responsabile del Settore Finanziario per quanto di competenza.

Il presente provvedimento:

- sostituisce ogni eventuale precedente disposizione posta in essere in ordine alla materia in questione;
- può essere revocato o modificato, per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;

Dalla Sede Municipale, li 01/10/2024



IL SINDACO
(Dott. F. Scanga)

Per ricevuta: 1/10/2024